



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

- SEZIONE FALLIMENTARE -

R.G. n. 4/2022

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

ex art. 12-bis legge n. 3/2012 e art. 390 C.C.I.I.

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede;

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza;

osserva quanto segue.

Premesso che

- le sig.re COSTA GIACOMA e COSTA MARCELLA, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trovano, con ricorso depositato in data 5.5.2022, hanno presentato un'istanza di omologa del piano del consumatore proposto;
- ricevuta la comunicazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, non risultano pervenute osservazioni contrarie da parte dei creditori interessati;
- all'udienza del 27.9.2022, tenutasi con modalità di trattazione scritta, parte ricorrente ha insistito nell'omologa del piano proposto;
- tale piano, in sintesi, ha disposto:
 - il pagamento della complessiva somma di € 118.741,47, per un totale di 96 rate mensili da versarsi in otto anni;
 - il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione;
 - il soddisfacimento del creditore privilegiato ipotecario Credito Valtellinese S.p.a. nella misura del 66.66 (pari a € 105.000,00);
 - il pagamento nella misura del 10% in favore dei creditori chirografari Agenzia delle Entrate Riscossione (pari a € 32,48), Agenzia delle Entrate (pari a € 10,14) e Comune di Cefalù (pari a € 93,70);

considerato che

- ai sensi dell'artt. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, così come in ultimo modificato in forza del D.L. 137/2020, il Tribunale può omologare il piano del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;

- diversamente dalla formulazione originaria, la quale subordinava l'omologa del piano all'esclusione della colpa semplice del consumatore (“*il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che colposamente determinato il sovraindebitamento*”), l'attuale previsione ha circoscritto il giudizio di meritevolezza alla “*colpa grave, malafede o frode*” (cfr. art. 7, comma 2, lett. d-bis, L. 3/2012);
- tale novella non elimina il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, bensì ne ridisegna i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento ha avuto inizio nell'anno 2011, allorché le ricorrenti, fino a quel momento dipendenti della ACI Service di Palermo, hanno subito il licenziamento a causa della declaratoria di fallimento della società datrice di lavoro (cfr. documentazione allegata alla proposta di piano ed alla relazione dell'O.C.C. depositata in data 5.5.2022); tale circostanza ha pertanto determinato il venir meno dell'unica fonte di reddito familiare, necessaria per provvedere non soltanto dalle spese occorrenti al proprio sostentamento quotidiano (quantificate in € 1.100,00 circa), ma altresì e soprattutto per garantire il regolare pagamento della rata mensile del mutuo, stipulato nel 2008 con il Credito Siciliano S.p.a. per l'acquisto della prima casa (cfr. relazione dell'O.C.C. e documentazione allegata al piano). Ciò nonostante, come rilevato nel ricorso, le odierne debentrici sono pervenute ad ottemperare a tutti pagamenti mensili fino al 2019, grazie alle entrate derivanti dal versamento del TFR; senonché, esauritosi tali ultime disponibilità, le stesse non sono più state in grado di provvedere al puntuale versamento delle rate periodiche (pari a circa € 1.000,00), se non nella misura di € 150,00 successivamente all'ottenimento del reddito di cittadinanza, divenuta unica entrata mensile;
- ritiene, quindi, il Tribunale che le sig.re Costa, stante il quadro del sovraindebitamento sopra descritto, siano legittimate ad accedere alla procedura del piano del consumatore, potendosi ragionevolmente sostenere, alla luce della ricostruzione dei fatti emergente dalle allegazioni di parte ed avvalorate sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., che il relativo dissesto economico non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (attesa la relativa situazione economica al momento dell'accensione del mutuo fondiario e l'assenza di ulteriori prestiti o finanziamenti successivi), quanto piuttosto di un deterioramento finanziario repentino e dovuto, essenzialmente, a fattori esterni del tutto indipendenti e non prevedibili dalle ricorrenti (*in primis* la declaratoria di fallimento dell'azienda ove lavoravano ed il conseguente loro licenziamento);
- al riguardo, infatti, giova evidenziare che il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore; ne deriva quindi che il giudizio sull'eventuale colpa grave del medesimo non possa limitarsi ad una considerazione meramente generale sulla “*consapevolezza del ricorrente a restituire le obbligazioni contratte*”, posto che il medesimo, al tempo della richiesta del finanziamento, ben poteva trovarsi in una situazione tale da poter

ragionevolmente confidare nella sua capacità ad adempiere ai pagamenti pattuiti. Aggiungasi poi che ai fini dell'analisi sulle circostanze del sovraindebitamento non possono non considerarsi i motivi sottesi all'acquisizione del finanziamento, dovendosi escludere la presenza di una responsabilità colposa del debitore allorché il medesimo abbia agito per scopi non già meramente voluttuari, ma per l'esigenza di sostenere economicamente sé stesso ed il proprio nucleo familiare nel compimento delle attività quotidiane;

- nella fattispecie in esame simile circostanza appare ben presente, posto che, come può evincersi dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla relazione del professionista O.C.C., i debiti contratti dalle ricorrenti attengono, essenzialmente, al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della prima casa in un periodo – il 2008 – allorché entrambe disponevano di un lavoro stabile e di una retribuzione mensile pari a € 1.700,00 cadauna, pertanto ampiamente sufficiente per garantire il regolare pagamento sia delle rate del mutuo (pari a circa € 1.000,00), sia delle spese per il proprio sostentamento (cfr. pag. 4 del piano);
- consentire quindi alle ricorrenti di accedere alla procedura del piano del consumatore risulta in linea con lo scopo dichiarato della l. n. 3/2012, la quale è apertamente finalizzata a garantire al debitore “onesto ma sfortunato” il godimento di una cd. *second chance* che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie;

ritenuto che

- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;
- il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012 e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che sebbene l'immobile di proprietà delle debentrici e costituente la relativa abitazione (piena proprietà di un immobile sito in Cefalù unitamente alla quota di 1/10 di un'autorimessa condominiale) sia stato stimato dal perito di parte in circa € 180.000,00, l'eventuale prosecuzione della procedura esecutiva – già avviata dal creditore ipotecario – comporterebbe inevitabilmente un rischio di minor soddisfacimento per quest'ultimo, esposto all'alea della durata e dei continui ribassi propri alla vendita forzata;
- pertanto sussistano i presupposti per giungere all'omologa del piano del consumatore proposto;

P. Q. M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012, nonché l'art. 390 C.C.I.I.

omologa il piano del consumatore proposto da COSTA GIACOMA, nata a Castelbuono in data 26.9.1958, C.F. CSTGCM58P66C067B, e da COSTA MARCELLA, nata a Castelbuono in data

15.4.1961, C.F. CSTMCL61D55C067C, entrambi residenti in Cefalù alla Via Avvocato Cirincione n. 6, nei termini e con le modalità proposte;

avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 30.9.2022

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi